# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

**(N. 957-A)**

# RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI ESTERI)**

(RELATORE PERITORE)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 1977*
(V. *Stampato n.* **1595**)

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro delle Finanze**

**e col Ministro dei Trasporti**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 ottobre 1977*

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista, con Allegato, firmato ad Addis Abeba l'8 novembre 1975, riguardante i servizi aerei tra l'Italia e l'Etiopia

---

**Comunicata alla Presidenza il 14 dicembre 1977**

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo adotta i criteri seguiti in numerosi, consimili accordi stipulati con diversi altri paesi in materia di servizi aerei, che regolano, fra l'altro, i diritti di sorvolo e di scalo, stabiliscono le modalità per la designazione della compagnia aerea quale destinataria delle norme convenzionali, fissano il divieto di cabotaggio, esentano dai dazi doganali i carburanti, i lubrificanti, i ricambi e le attrezzature di bordo necessari per l'esercizio, eccetera.

La Commissione non ha avuto motivi per rilievo alcuno e propone l'autorizzazione della ratifica e della esecuzione.

PERITORE, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista, con Allegato, firmato ad Addis Abeba l'8 novembre 1975, riguardante i servizi aerei tra l'Italia e l'Etiopia.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XVI dell'Accordo stesso.